Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Martedì, 17 febbraio** — **Numero 39**

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. **45**
» » semestre . . . . . » **26**
» » trimestre . . . . » **18**

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. **90**
» » semestre . . . . . » **50**
» » trimestre . . . . » **30**

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno . . . . . . L. **40**
» » semestre . . . . . » **24**
» » trimestre . . . . » **16**

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2630 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad un conveniente decentramento di alcune delle attribuzioni ora esercitate dall'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica, in ordine all'istruzione media e normale e di determinare il valore dei titoli di studio rilasciati dagli istituti d'istruzione superiore nei riguardi dell'insegnamento delle diverse discipline che si impartiscono nelle scuole secondarie:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai capi degli Istituti di istruzione media e normale e ai RR. provveditori agli studi, oltre a quanto sia già stabilito da leggi o regolamenti in vigore, è deferito di provvedere nei modi e nei limiti che saranno rispettivamente indicati per gli uni e per gli altri dal regolamento:

a) alle iscrizioni, agli esami, eccettuati quelli di integrazione, alle punizioni disciplinari, alle tasse, al conferimento delle borse di studio e in generale a quanto si riferisce alla condizione scolastica degli alunni e al corso dei loro studi;

b) ai congedi che possono essere accordati al personale insegnante e direttivo di ruolo e a quello di segreteria e di servizio per comprovati motivi di salute e per gravi ed urgenti ragioni di famiglia, secondo l'art. 32 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693;

c) alla concessione del permesso di risiedere in località vicina a quella ove il funzionario deve esercitare il suo ufficio secondo l'art. 8 del testo unico predetto;

d) al conferimento delle supplenze all'insegnamento in corsi di ruolo vacanti temporaneamente o per l'intero anno scolastico, e a quelle ai posti direttivi, e agli uffici di segreteria e di servizio;

e) al conferimento delle classi aggiunte;

f) al pagamento su fondi a disposizione dei compensi dovuti al personale insegnante e direttivo di ruolo o fuori ruolo per ore soprannumerarie, per classi aggiunte, per supplenze o incarichi e al personale di segreteria e di servizio; nonchè al pagamento di qualsiasi altra indennità e compenso continuativo;

g) alle nomine e alle punizioni disciplinari del personale di servizio.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per gli Istituti tecnici; il regolamento determinerà i casi nei quali i singoli provvedimenti dovranno essere presi, sentito il presidente della Giunta di vigilanza e d'accordo con esso;

Art. 2.

Contro i provvedimenti deferiti nelle materie indicate nel precedente articolo alla competenza del capo d'Istituto è ammesso il ricorso al provveditore agli studi; contro quelli deferiti a quest'ultimo è ammesso il ricorso al ministro della istruzione pubblica.

Le deliberazioni prese dal provveditore, in seguito a ricorso a lui diretto, sono provvedimenti definitivi ai sensi e per gli effetti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.

I successivi ricorsi alla 4ª sezione del Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re sono notificati al Ministero della istruzione pubblica.

Nulla è innovato a quanto è stabilito nelle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, 16 luglio 1914, n. 679, nel decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 610 e nei relativi regolamenti circa i ricorsi al ministro e alla competenza della sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio superiore, relativi alle supplenze, alle classi aggiunte ed al completamento di orario.

Art. 3.

Per la vigilanza didattica e disciplinare sugli Istituti di istruzione media e normale possono essere assegnati ai Circoli di ispezione stabiliti dalla legge 27 giugno 1912, n. 677, ispettori aggiunti temporanei in numero non superiore a tre per ciascun Circolo, scelti tra i professori d'Università e di Istituti universitari, i provveditori agli studi che siano già stati insegnanti di scuole secondarie, i capi d'Istituto di scuole medie, e i professori ordinari di Istituti di 2° grado i quali abbiano almeno dieci anni di lodevole servizio.

L'incarico di aggregazione dura un anno e non può essere rinnovato per più di due volte.

Qualora le esigenze del servizio lo richiedano possono essere stabilite temporaneamente sezioni di Circoli d'ispezione in città diverse da quelle indicate dalla tabella *B* della legge 27 giugno 1912, n. 677 sopra indicata, e con sede presso l'ufficio del provveditore agli studi.

Art. 4.

Con decreto Reale, su conforme parere della Giunta del Consiglio superiore, sarà determinato il valore dei titoli di studio rilasciati dagli Istituti pubblici di istruzione superiore, anche non dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica nei riguardi dell'insegnamento delle diverse discipline professate nelle scuole medie e normali, agli effetti dell'art. 2 della legge 8 aprile 1906, n. 141, dell'art. 8 della legge 16 luglio 1914, n. 679, nonchè del conferimento di supplenze o di classi aggiunte e della autorizzazione all'insegnamento privato.

L'abilitazione all'insegnamento di quelle materie per le quali non sia riconosciuto valido alcuno dei titoli di studio conseguiti negli Istituti indicati nel comma precedente, sarà conferita in seguito ad esami speciali, secondo le norme che saranno stabilite con decreti Reali, sentita la Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Fino a quando tali norme non siano emanate, continueranno ad applicarsi quelle ora vigenti per le abilitazioni per esami.

Art. 5.

Per decreto Reale sarà determinata l'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 105 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1233;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i ministri delle colonie, del tesoro, della guerra, della marina e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1919, numero 1233, viene sostituito il seguente:

« È istituita presso il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari una Commissione consultiva per l'aeronautica, presieduta dal ministro o dal sottosegretario di Stato per i trasporti e composta:

dal direttore generale dell'aeronautica;

da quattro membri scelti fra persone esperte;

da un delegato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, delle colonie, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina e delle poste e telegrafi.

I predetti membri sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro dei trasporti, di concerto coi ministri interessati.

Essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

È segretario della Commissione un funzionario della Direzione generale di aeronautica ».

Art. 2.

I delegati dei Ministeri degli affari esteri, delle colonie, delle finanze e delle poste e telegrafi intervengono alle adunanze ed hanno voto deliberativo solo quando si trattano argomenti che interessino le rispettive Amministrazioni.

Il presente decreto entrerà in vigore col giorno 10 gennaio 1920 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — DE VITO — ROSSI — SCHANZER — ALBRICCI — SECHI — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 99 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel Regio esercito:

Al § 195, sostituire: « Il disposto dal § 192 è applicabile anche agli ufficiali che cessano dal servizio attivo permanente e sono inscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Tuttavia gli ufficiali già provenienti da quelli di complemento i quali vengano di nuovo inscritti in detti ruoli avranno quella anzianità di grado che sarebbe loro normalmente spettata qualora non avessero conseguito la nomina in servizio attivo permanente ».

Al § 199, capoverso, sostituire: « È fatta eccezione per gli ufficiali dispensati dal servizio attivo permanente e provenienti da quelli di complemento, i quali, inscritti nei ruoli della milizia territoriale, avranno l'anzianità di grado che sarebbe loro normalmente spettata qualora non avessero conseguito la nomina in servizio attivo permanente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 dicembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelvisconti (Cremona).

SIRE!

Dal maggio del 1917 l'amministrazione del comune di Castelvisconti trovasi affidata a un commissario prefettizio, in seguito a richiami alle armi e ad altre cause essendosi quel Consiglio ridotto a meno di un terzo dei suoi membri.

Effettuata la smobilitazione dell'esercito i consiglieri rimasti liberi dal servizio militare rifiutarono di riassumere la responsabilità dell'Amministrazione.

In tale condizione, allo scopo di dare all'amministratore straordinario poteri sufficienti per porlo in grado di adottare i provvedimenti eccedenti la gestione meramente conservativa, quali si richiedono nella situazione del momento, appare necessario far luogo allo scioglimento del Consiglio, per sostituire con un commissario Regio quello prefettizio.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in data 22 dicembre 1919, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelvisconti, in provincia di Cremona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Battista Zanotti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 dicembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lavello (Potenza).

SIRE!

Sullo scorcio del passato aprile, in seguito ad una pubblica manifestazione di protesta per l'irregolare funzionamento dell'Amministrazione, il Consiglio comunale di Lavello rassegnava in massa le dimissioni. In tale situazione, dopo che il prefetto ha provvisoriamente provveduto alla gestione della civica azienda mediante un suo commissario, per regolarizzare secondo legge l'amministrazione del Comune, si rende necessario far luogo al formale scioglimento del Consiglio, per sostituire con un Regio commissario quello prefettizio.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 22 dicembre 1919, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della **Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1919, n. 148, nonchè il Nostro decreto 16 ottobre 1919, n. 1959

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lavello, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. avv. Pasquale Panni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lozzo Atestino (Padova).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Lozzo Atestino, preoccupata di non poter fronteggiare le esigenze della classe operaia disoccupata, fu indotta a rimanere in carica nel giugno ultimo scorso mercè l'opera di assestamento e di pacificazione esplicata da un commissario prefettizio.

Nel settembre però la crisi si manifestò nuovamente ed in forma più grave, cosicchè, essendosi dimessi sindaco e Giunta non fu possibile convocare il Consiglio, la cui maggioranza, non meno che la minoranza, dimostrò di volersi disinteressare delle cose del Comune.

In tali condizioni, risultati vani i tentativi del prefetto di comporre la crisi, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 22 dicembre 1919, n. 2127, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lozzo Atestino, in provincia di Padova, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. rag Giuseppe Mioni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 16 febbraio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	80.02	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.49	—

Corso medio dei cambi
del giorno 16 febbraio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 128,31 — Londra 62,11 — Svizzera 297,75 — New York 18,24 — Oro 246,25.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato.

Con decreto del 6 febbraio 1920, n. 400, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato le modificazioni deliberate il 29 novembre 1919 dall'assemblea generale del Consorzio del 1° circondario bolognese di scolo e di bonifica, denominato Cavamento Palata, agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 dello statuto consorziale.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Avviso (1ª pubblicazione).

È stato presentato a questa Direzione generale il certificato di rendita consolidato 3,50 0[0 n. 698297 di L. 210, a favore di Cappelli Bianca fu Melchiade, nubile, domiciliata a Napoli, emesso a Roma il 4 novembre 1913, n. 487.592 del registro di posizione, chiedendone il tramutamento al portatore con consegna di nuovi titoli al signor Cappelli Silverio fu Melchiade, in base a consenso per attergato prestato dalla titolare, autenticato il 5 gennaio 1920 da Cadagnone, notaio in Casandrino.

Poichè a tergo di detto certificato trovasi altra precedente dichiarazione per attergato cancellata in modo da non essere possibile rilevare che cosa contenesse, in analogia all'art. 36 del regolamento generale sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano regolari opposizioni (da notificarsi a questa Direzione generale) si darà senz'altro corso alla chiesta operazione di tramutamento al portatore.

Roma, 13 febbraio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il R. decreto 17 agosto 1919, n. 1579;

Visto il testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici, approvato con decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474;

Riconosciuta la necessità, nell'interesse della viticoltura, di far coadiuvare i delegati tecnici da personale tecnico il quale consenta ai Consorzi antifillosserici di svolgere efficace opera di assistenza nella ricostituzione dei vigneti distrutti dalla fillossera;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 novembre 1919 che stabilisce il numero degli assistenti tecnici;

Decreta:

È aperto il concorso a 30 posti di assistenti tecnici avventizi presso i Consorzi antifillosserici, con l'assegno annuo di L. 2600, oltre le indennità corrisposte agli impiegati avventizi dello Stato.

Il concorso è per titoli e per esami.

Le prove di esame saranno scritte ed orali e comprenderanno pure una prova pratica. Esse verteranno sulle seguenti materie: Viticoltura; enologia; chimica agraria; entomologia agraria; patologia vegetale; legislazione speciale sulla fillossera e sulle malattie delle piante.

Gli esami si terranno in Roma, in epoca da stabilirsi, di cui i concorrenti riceveranno avviso in tempo debito.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento purchè idonei all'ufficio cui aspirano, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura, Divisione coltivazioni) non oltre il 31 marzo

1920 e dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente e i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco o dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato negativo di penalità rilasciato dal tribunale del Circondario di origine;

f) certificato di sana costituzione fisica;

g) attestato di avere adempiuto all'obbligo della leva militare;

h) diploma originale o in copia autentica di laurea in scienze agrarie o in scienze naturali, ovvero il diploma originale o in copia autentica del corso superiore di una scuola speciale di viticoltura ed enologia, e ogni altro documento che dimostri l'attitudine del concorrente, ovvero le occupazioni avute o l'opera prestata nel servizio antifillosserico;

k) certificato dei punti riportati nelle singole materie durante il corso di studi professionali.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debbono essere vidimate dalle autorità politica e giudiziaria.

Sono dispensati dalla condizione che determina il limite massimo di età quei concorrenti che si trovano almeno da un triennio e senza interruzione in servizio antifillosserico nell'Amministrazione dello Stato.

I concorrenti nella loro domanda debbono dichiarare che accetteranno la residenza che loro verrà assegnata dal Ministero di agricoltura.

Roma, 11 gennaio 1920.

Il ministro: VISOCCHI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 5 febbraio 1920

(Continuazione e fine)

Presidenza del vice presidente COLONNA-FABRIZIO

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. Osserva che l'on. Cermenati è stato per molti anni membro della Commissione per la pesca e che gli uffici della pesca erano già dipendenti dal Ministero d'agricoltura.

PRESBITERO, presidente dell'U. C. Riconosce la giustezza della osservazione, ma rileva a sua volta che verrà un giorno in cui l'on. Cermenati non sarà più sottosegretario per l'agricoltura e vorrebbe che si prendessero già fin d'ora dal Governo provvedimenti di carattere permanente. (Bene!).

MAZZIOTTI. Osserva che il progetto non può contemplare i beni demaniali in generale, ma solo i beni patrimoniali o quei beni di uso pubblico che possono farsi rientrare nella categoria dei beni patrimoniali.

Non crede che vi siano beni patrimoniali dello Stato soggetti ad usi civici.

È favorevole in massima al disegno di legge. Trova provvida la concessione fatta alle cooperative; però vorrebbe che queste concessioni fossero circondate da opportune garanzie perchè tornassero veramente a vantaggio della classe lavoratrice. (Bene!).

Presentazione di una relazione.

ARLOTTA. Presenta la relazione sul disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande per risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 ».

Ripresa della discussione.

TEDESCO, ministro delle finanze. Assicura il senatore Mazziotti che il Governo prenderà le opportune garanzie, perchè le concessioni alle cooperative siano fatte in modo da salvaguardare i benefici economici dei lavoratori.

Per ciò che riguarda le domande rivoltegli dall'Ufficio centrale risponde:

alla prima, che la legge si applica esclusivamente ai beni patrimoniali dello Stato;

alla seconda, che la legge sarà applicata ai terreni in pianura e in montagna, quando essi facciano parte dei beni patrimoniali dello Stato, sui quali non gravino usi civici;

alla terza che non vi è alcun dubbio circa l'applicazione della legge anche ai laghi, formati da acqua pubblica, secondo il concetto della legge sulla derivazione delle acque pubbliche;

alla quarta, che formerà oggetto di attento studio, la questione dell'applicabilità della legge ai relitti di mare o arenili, in quanto si riferisce ai termini di essi, per addivenire ad un criterio uniforme per ciò che riguarda l'estensione dei relitti e degli arenili.

Quanto al voto espresso dall'Ufficio centrale e alle raccomandazioni fatte dal senatore Presbitero, affinchè la materia regolata dal presente disegno di legge passi alle dipendenze del ministro dell'industria, commercio e lavoro, in guisa che esso possa, con appositi progetti di legge, regolare più completamente la pesca, osserva che questo voto si trova innanzi ad uno stato legislativo di fatto.

Del trasferimento della dipendenza dei servizi della pesca al Ministero d'industria, commercio e lavoro, si potrà discutere allorchè il Senato esaminerà la conversione in legge del decreto 18 ottobre 1919.

FILOMUSI GUELFI, relatore. Ringrazia.

PRESBITERO, presidente dell'Ufficio centrale. Raccomanda che intanto nell'Ispettorato generale della pesca, ora dipendente dal Ministero d'agricoltura, si tenga conto del sistema americano, cui egli ha accennato.

TEDESCO, ministro delle finanze. Si farà interprete di questo desiderio presso il ministro di agricoltura.

PRESIDENTE. Avverte che sarà opportuno mettere il titolo del disegno di legge in armonia col testo dell'articolo unico, sostituendo alle parole: « dei terreni demaniali », le altre: « dei terreni di proprietà dello Stato ».

TEDESCO, ministro delle finanze. Consente.

FERRARIS CARLO. Oggi due volte si è parlato della inesattezza dei titoli dei disegni di legge.

Invita il ministro della giustizia ad interessare i ministri a formulare essi stessi i titoli dei disegni di legge, e a non abbandonare tale incarico ai loro funzionari.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. Assicura il senatore Ferraris Carlo che la sua raccomandazione sarà tenuta in piena considerazione.

Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Approvazione di disegni di legge.

FRASCARA, segretario, dà lettura dei seguenti disegni di legge, che sono rinviati allo scrutinio segreto:

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro (n. 13).

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (n. 15).

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1916, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (n. 19).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Procedimento per ingiunzione:

Votanti 96 — Favorevoli 82 — Contrari 14.

Il Senato approva.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 novembre 1919, numero 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma i ricorsi provenienti dalle nuove Provincie del Regno e modifica gli articoli 3 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837 e 5 della legge 31 marzo 1877, n. 3761:

Votanti 96 — Favorevoli 76 — Contrari 20.

Il Senato approva.

La seduta é sciolta alle ore 18.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 5 febbraio 1920

Presidenza del presidente ORLANDO

La seduta comincia alle 15.

BIANCHI VINCENZO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

D'ARAGONA, si duole che ieri in alcune interruzioni sia stata lanciata ad alcune organizzazioni operaie aderanti alla Confederazione generale del lavoro l'ingiusta accusa di avere in un certo momento venduto il proletariato ai pescicani dell'industria per mezzo milione.

Avverte che questa somma rappresentava gli arretrati dovuti, secondo il concordato fatto con gli industriali, agli operai metallurgici, che avevano scioperato in Torino, e fu versata, con l'autorizzazione degli operai stessi, alla Federazione metallurgica, come fondo che doveva da questa essere destinato alla costruzione di una casa così detta dei metallurgici.

Lamenta che si lancino con leggerezza accuse così gravi senza neppure precisarle, ed afferma il diritto di reagire contro di esse con ogni mezzo. (Applausi all'estrema sinistra).

Aggiunge che, appartenendo alla schiera di coloro, i quali ritengono che il movimento operaio debba farsi valere per quello che è realmente, senza usare o abusare di armi, che in certi momenti possono anche servire, ma che sono la debolezza del movimento operaio, è convinto che la Confederazione generale del lavoro rappresenti la enorme maggioranza del proletariato italiano, non nega a nessuna organizzazione operaia il diritto di far valere la propria forza.

Nei vari consessi, di cui fa parte, ha sempre sostenuto che tutte le organizzazioni di qualsiasi tendenza avevano diritto di esservi rappresentate purchè documentassero di rappresentare veramente gli interessi delle classi lavoratrici. (Approvazioni all'estrema sinistra — Interruzioni al centro).

Esse però debbono farsi valere per la propria forza, non diffamando le organizzazioni avversarie (Vivi applausi all'estrema sinistra — Proteste al centro).

MEDA, rilevando le dichiarazioni fatte dall'onorevole D'Aragona, consente con lui nel ritenere che, allorchè si crede di dover formulare delle accuse, queste non debbano essere lanciate leggermente, ma fatte valere nella sede competente e con le prove necessarie.

Deve però, d'altra parte, richiamare l'attenzione dell'on. D'Aragona e dei suoi amici sulla portata politica delle ingiurie sistematiche rivolte contro i rappresentanti di una parte cospicua di cittadini, di interessi e di principî che hanno la loro ragion d'essere nel paese: tali ingiurie sono esse che provocano le proteste, magari eccessive, e sono la causa prima di deplorevoli eccessi. (Applausi al centro — Interruzioni all'estrema sinistra).

Tanto più che troppe volte l'ingiuria che si rivolge dai socialisti ai popolari è un'ingiustizia, perchè nasce da un'opposta visione delle cose, che non risponde a realtà; e quella che i socialisti giudicano opera contraria agli interessi proletari è nelle intenzioni dei popolari opera ispirata da ben diversi sentimenti, e rivolta a ben diversi obbiettivi: si può ammettere che si disapprovi tale opera, non che essa venga rimproverata come una menzogna e un tradimento. (Applausi al centro).

Avverte poi che, in materia di organizzazione, egli ed i suoi amici non hanno che un principio: libertà ed eguaglianza per tutte le organizzazioni, forti o deboli che siano.

Saranno i risultati che daranno la sentenza sulla loro utilità concreta; si deve consentire che si svolgano in una onesta concorrenza a parità di condizioni.

Ed anche su questo terreno, se l'opera che il partito popolare compie può sembrare d'intralcio a quella delle organizzazioni aderenti ad altro partito, essa non è invece se non il compimento del dovere che l'oratore ed i suoi amici sentono di dare al movimento sociale moderno, la collaborazione delle loro idealità.

Afferma infatti che nessun rinnovamento sociale sarà utile e vitale, nè sulla base della proprietà, nè su quella del comunismo, se sulla collettività non saranno rispettate e non agiranno anche le forze spirituali e morali. (Vivi applausi al centro — Interruzioni all'estrema sinistra). Senza di esse si può demolire, ma non si può costruire.

Conclude augurando che tutti su tutti i banchi vogliano intendere come nessuna giustizia possa esservi, se prima non sia vivo in ciascuno il senso di essa, il quale non può che essere prima di tutto senso di libertà e di rispetto reciproco. (Vivi applausi al centro — Rumori all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. La conclusione che si trae dall'incidente è che, in in ogni forma di vita civile, sono da deplorare le accuse ingiustificate e le ingiurie. Ogni partito non ama sentirsele rivolgere ed ha ragione; ma deve nel tempo stesso sentire l'alta ragione di convenienza di non rivolgerle agli avversari (Vive approvazioni).

È questo un antico precetto che non si deve mai dimenticare, se si vuole dare al paese la sensazione, che oggi l'una e l'altra parte hanno fatto vibrare, che non è attraverso la violenza che le grandi idealità possono trionfare.

Il meno, dunque, che si può chiedere è che noi stessi qui non diamo esempi di violenza. (Vivissime approvazioni — Vivi applausi).

(Il processo verbale è approvato).

Ringraziamenti per commemorazioni.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti della cittadinanza di Terra d'Otranto e della famiglia Personè per la commemorazione fatta dalla Camera dell'ex-deputato Personè; del sindaco di Cittanova per la commemorazione dell'ex-deputato Arcà; del commissario prefettizio di San Remo e del presidente del Comitato per le onoranze da rendersi al deputato Raimondo, per la commemorazione fatta del medesimo.

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE, comunica che gli Uffici sono convocati per sabato 7 corrente, alle ore 11, col seguente ordine del giorno:

Ammissione alla lettura di venti proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Dore, Modigliani, Chiesa, Federzoni, Baglioni Silvestro, Merloni, Turati, Lo Piano, Giuffrida, Carusi, Gasparotto, Casertano, Sandrini, Lombardi Giovanni, Micheli e Lissia.

Esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Misiano per l'imputazione di diserzione (203);

contro il deputato Murari per correità nel reato di cui

articoli 63 Codice penale e art 2 legge 19 luglio 1894, n. 315, commesso in Mantova a mezzo della stampa (204);

contro il deputato Beltrami per il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali dello Stato e di incitamento alla disobbedienza della legge (205);

contro il deputato Salvatori Luigi per il reato d'incitamento all'odio fra le classi sociali (206);

contro il deputato Morgari per diffamazione a mezzo della stampa quale gerente del giornale *Avanti* (207);

contro il deputato Ramella per due distinti reati di appropriazione indebita qualificata e continuata (208);

contro il deputato Panebianco pel reato di cui all'art. 246 Codice penale (209);

contro il deputato Zanardi pel reato di cui all'art. 246 Codice penale (210);

contro il deputato Belotti Pietro per il reato di cui all'art. 126 del Codice penale (211).

Esame del disegno di legge:

Riforma giudiziaria (92).

Esame delle proposte di legge:

Abolizione del giuramento politico (156) d'iniziativa del deputato Chiesa ed altri.

Abolizione del giuramento politico (156-*bis*) d'iniziativa del deputato Graziadei.

Aumento dell'indennità ai deputati (157) d'iniziativa del deputato d'Aragona.

Interrogazioni.

FINOCCHIARO-APRILE ANDREA, sottosegretario di Stato per la guerra, all'on. Maffi dichiara che, in seguito alla decisione del Governo di utilizzare i prigionieri di guerra anche in zone malariche, sia per accrescere la produzione agricola e industriale, sia per non creare privilegi, il Ministero della guerra non mancò di adottare tutte le misure profilattiche del caso e di esercitare un'attiva vigilanza perchè tali norme fossero osservate.

Per quanto riguarda particolarmente il campo di prigionieri presso Velletri, esclude che sia stato istituito un ospedale per i malarici in zona malarica.

I prigionieri colpiti da malaria, non essendo disponibile l'ospedale di Velletri, furono accentrati in un ospedale vicino, dove ebbero le convenienti cure.

Dichiara che non risulta alcun caso di decesso tra i militari di scorta.

Esclude che vi sia stata nei decessi e nelle malattie dei prigionieri alcuna responsabilità da parte delle autorità militari, che hanno invece fatto del loro meglio per salvaguardare la salute dei prigionieri e dei militari di scorta.

(*Continua*).

IN ONORE DELLO SCIÀ DI PERSIA

La sera del 14 ha avuto luogo alla Reggia un pranzo di gala in onore dello Scià di Persia.

Sua Maestà il Re aveva alla sua destra S. A. R. la Principessa Iolanda, il Principe Firouza Mirza, l'ammiraglio Leonardi Cattolica, il signor Lokman ed Dauleh, l'ammiraglio Thaon di Revel, l'on. Orlando, il sig. Egbalal Mulk, l'on. Baccelli, l'on. Ferraris, il conte Sforza, il signor Issa Khan Karimi, il senatore De Blasio, l'ammiraglio Acton, il duca Borea d'Olmo, il generale Grazioli, il conte Marazzi, l'ammiraglio Biscaretti, monsignor Beccaria, il duca di Fragnito, il comm. Quirico, il capitano di guardia.

Aveva alla sua sinistra: la contessa Guicciardini, S. A. Ckehab ed Dauleh, l'on. Salandra, il sig. Enteramol Mulk, il conte di Prampero, l'on. Mortara, il sig. Midhal ed Dauleh, l'on. Pantano, l'onorevole Chimienti, il generale Badoglio, il sig. Kassan Khan Farznach, il senatore Bernardi, l'ammiraglio Presbitero, il nob. Mattioli Pasqualini, il generale Vanzo, il generale Cittadini, il prefetto Zoccoletti, il generale Clerici, il conte Guicciardini, il conte Marenco di Moriondo, il tenente Leonori.

Di fronte al Re si trovavano S. M. la Regina e S. M. lo Scià.

La Regina aveva alla sua sinistra il principe Azodos Sultan, la contessa Ravaschieri, il generale Isaac Khan, il generale Diaz, il sig. Hakim ed Daulek, l'on. Schanzer, l'ammiraglio Sechi, l'on. Visocchi, il generale Ravazza, il comm. Apolloni, il conte Guerrieri, il duca Lante della Rovere, il colonnello Solaro del Borgo, il conte Tozzoni, il maggiore Cellario.

Lo Scià aveva alla sua destra: la principessa di Viggiano, S. A. Mohamed Hussein Mirza, l'on. Boselli, il sig. Moinol Mulk, l'on. Rossi, il generale Albricci, il sig. Mecharos Sultan, l'on. Nava, il prof. Perla, il comm. Persico, il nob. Solaro del Borgo, il generale Barco, il conte Avogadro degli Azzoni, il duca Cito, un tenente dei corazzieri.

Il Re Vittorio Emanuele III ha fatto il seguente brindisi:

« Maestà!

Ringrazio Vostra Maestà della sua amabile visita, e desidero assicurarla che il suo arrivo nella nostra capitale ci ha procurato la più viva soddisfazione.

Rivolgendole il più cordiale benvenuto, Mi è particolarmente gradito evocare le relazioni di costante amicizia che hanno sempre unito i nostri popoli e le nostre famiglie. Come l'Italia in Europa, la Persia è stata in Oriente un focolare illustre per lo splendore delle lettere e delle arti. L'Italia non dimenticherà mai i titoli gloriosi della Persia in questo patrimonio intellettuale dell'umanità.

L'Italia, uscita vittoriosa dalla grande guerra per il diritto e desiderosa di sviluppare le relazioni pacifiche e feconde con tutte le nazioni, conta di trovare per l'opera di ricostruzione che questa guerra ha reso necessaria una collaborazione preziosa nella vostra nobile nazione.

Sono felice di alzare il bicchiere in onore di Vostra Maestà e di esprimere i voti più calorosi per la felicità e la prosperità della Persia ».

Lo Scià ha così risposto:

« Sire!

Ringrazio sinceramente Vostra Maestà per le parole di benvenuto che ha voluto rivolgermi e per la calorosa accoglienza che mi ha fatto.

Provo una gioia vivissima a trovarmi in questa illustre città di Roma, capitale del vostro Regno, dove già miei antenati sono venuti più volte ad attestare la loro amicizia ai Sovrani d'Italia e a ricevere da parte loro l'assicurazione di un incrollabile affetto che i fatti non hanno mai smentito.

Sono particolarmente felice di poter esprimere qui tutta la mia personale ammirazione per il valore e l'eroismo incomparabili coi quali Vostra Maestà e il suo popolo hanno difeso la causa della giustizia e del diritto.

Il mio popolo ed io abbiamo seguito con viva simpatia i disagi che Vostra Maestà e il suo popolo hanno sopportato durante la guerra mondiale, e noi ci felicitiamo oggi fervidamente dei brillanti risultati che essa meritava.

Sono persuaso che questi sentimenti di simpatia serviranno a stringere viepiù i vincoli che esistono fra i due popoli, e che la Persia avrà l'occasione e il privilegio come per il passato di servire di tramite per lo sviluppo pacifico delle relazioni tra l'Europa e l'Asia.

Ringraziando ancora una volta la Maestà Vostra per le parole cordiali che mi ha rivolto e per l'accoglienza benevola che mi ha fatto il popolo italiano, levo il bicchiere in onore di Vostra Maestà, di Sua Maestà la Regina e dell'Augusta Famiglia Reale, formando i più ardenti voti per la felicità e prosperità sempre più grande dei Sovrani e del vittorioso popolo d'Italia ».

CRONACA ITALIANA

Lo Scià di Persia a Roma. — L'altrieri, dopo la visita al museo di Castel Sant'Angelo, l'ospite augusto si recò in automobile a San Pietro e al Gianicolo.

Nel pomeriggio lo Scià si recò ai Parioli per assistere alle corse e poscia rientrò in città per recarsi al Pantheon, dove trovavansi a riceverlo la Società dei veterani con bandiera, S. E. il ministro dell'istruzione pubblica ed altre autorità.

Compreso di reverenza, lo Scià fece deporre una corona di fiori, dai ricchi nastri, su ciascuna delle tombe regali e si firmò sul registro dei visitatori. All'uscita dal tempio la folla l'acclamò vivamente.

Nella serata lo Scià ed il seguito hanno assistito ad un altro pranzo a Corte, presenti le LL. MM. il Re e la Regina, S. A. R. la Principessa Jolanda, le alte cariche di Corte, il sindaco di Roma, il prefetto della Provincia e varie autorità dell'esercito e dell'armata.

Nella giornata di ieri lo Scià si recò a colazione alla Legazione di Persia e alle 17 in Campidoglio, assieme a S. M. il Re Vittorio Emanuele, ad un ricevimento in suo onore, offerto dal sindaco a nome di Roma.

Il sindaco pronunziò un applaudito discorso salutando l'augusto ospite. Lo Scià rispose ringraziando, in lingua francese, ed inneggiando alle glorie di Roma.

Alle 18, acclamatissimi, i Sovrani lasciarono il Campidoglio.

Con decreto-legge in data di ieri è stato ratificato il trattato di pace fra l'Italia e la Bulgaria.

Una inesplicabile falsificazione è stata diffusa in Inghilterra e in Germania.

Nel fascicolo del 7 febbraio corrente dell'*Illustraded London News* è riprodotta col titolo: *Il vandalismo in Roma*, una fotografia dell'arco di Costantino, che, in seguito ad un grosso trucco fotografico, appare interamente deturpato da manifesti invitanti a sottoscrivere al prestito nazionale, coi consueti appelli ai sottoscrittori; manifesti che, è inutile dirlo, non sono stati mai affissi sull'insigne monumento. Il periodico inglese così commenta: « È incredibile che il governo italiano abbia permesso una cosa simile ».

Parimenti, nel supplemento della *Vossische Zeitung* dell'8 corrente, una intera pagina è consacrata alla riproduzione dell'Arco di Tito ridotto in analoghe condizioni dagli appelli per il nostro prestito nazionale.

Le due falsificazioni sono evidenti a chiunque osservi la cattiva sovrapposizione della fotografia dei manifesti su quella sottostante dei monumenti. Tuttavia è opportuno smentire recisamente questo ignobile trucco; e chiedere quale intento si siano proposti coloro che contemporaneamente, in Inghilterra e in Germania, si sono fatti complici della sua diffusione.

L'Ambasciata di Francia comunica:

In risposta alle comunicazioni con le quali egli rendeva conto dell'accoglienza fatta da alcuni giornali italiani alle smentite del governo francese, l'incaricato d'affari di Francia a Roma ha ricevuto il seguente telegramma:

« Nè il governo francese, nè alcuno nei suoi servizi diplomatici e militari non ha avuto la menoma conoscenza delle proposte jugoslave. Il governo francese non ha conosciuto queste pretese rivelazioni che dalla pubblicazione dell'*Idea Nazionale*. Supponendo anche, ciò che ignoriamo e ciò di cui dubitiamo assolutamente, che il governo di Belgrado abbia avuto intenzione di fare di tali proposte al governo francese, questo non le ha mai ricevute e non ha potuto per conseguenza accusarne ricevuta. I documenti in questione non possono essere considerati che come falsi quali sono ».

TELEGRAMMI " STEFANI „

LONDRA, 13 (ritardato nella trasmissione). — Ieri, per iniziativa dell'on. senatore Maggiorino Ferraris, è stata richiamata l'attenzione del Consiglio della Lega delle nazioni sulla grave crisi economica causata dal corso dei cambi e sulla necessità di una sollecita azione per porvi un riparo.

Balfour ha proposto un ordine del giorno approvato all'unanimità.

LONDRA, 14. — Nella riunione odierna la Conferenza della pace ha completato la redazione della nota relativa alla consegna dell'ex-Kaiser, che è stata firmata da Lloyd George ed è diretta al governo dei Paesi Bassi.

Il suo testo completo sarà pubblicato il 16 corrente.

La Conferenza si è poi occupata del problema adriatico ed ha discusso le condizioni di pace con la Turchia.

PARIGI, 15. — I giornali hanno da Londra che il presidente Wilson ha compiuto un passo verso la Conferenza della pace, inviando un telegramma col quale nega la sua adesione sia all'applicazione del compromesso del 20 gennaio per la soluzione della questione adriatica, sia per l'applicazione del trattato di Londra, reclamando che venga invece eseguito il progetto americano.

A questo telegramma i primi ministri inglese e francese hanno risposto con un dispaccio nel quale riconfermano il punto di vista adottato dalla conferenza.

LONDRA, 15. — L'*Agenzia Reuter* afferma che nella seduta di ieri la Conferenza per la pace discusse il futuro assetto di Costantinopoli.

Quantunque si ritenga che non sia stata presa alcuna decisione definitiva, è impressione generale che il sultano rimarrà a Costantinopoli.

Rimangono nondimeno da considerare le condizioni religiose e politiche.

BELGRADO, 15. — Il principe Alessandro ha accettato le dimissioni del gabinetto Davidovic che rimane in carica per il disbrigo degli affari in corso sino alla costituzione del nuovo gabinetto.

LONDRA, 16. — L'on. Nitti è stato invitato a colazione dai Sovrani d'Inghilterra al *Buckingham Palace*.

PARIGI, 16. — Il Ministero delle colonie comunica la seguente nota:

Una tromba marina si è scatenata sui nostri possedimenti in Oceania ed ha cagionato parecchi danni a Taiti, Toumato ed in altre località.

A Makatea le perdite subite sarebbero assai gravi.

WASHINGTON, 16. — Nei circoli ufficiali si dichiara che Wilson risponderà al principio della settimana alla mozione senatoriale relativa alla vendita delle navi tedesche.

BUDAPEST, 16. — Oggi è stata inaugurata l'Assemblea nazionale.

I deputati sono giunti di buon mattino, vestiti non con la tradizionale uniforme di gala ungherese, ma in borghese.

Prima dell'apertura della seduta, nella sala della Cupola sono stati celebrati dall'arcivescovo Csernosh e rispettivamente da due vescovi protestanti solenni cerimonie religiose in rito cattolico ed in rito protestante.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.